Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 347

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 dicembre 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Per evitare interruzioni e ritardi nell'invio della Gazzetta Ufficiale 1985, si invitano i Signori Abbonati a versare le quote di rinnovo indicate nei moduli di c/c postale predisposti meccanograficamente, più volte inviati, e riportate in ultima pagina.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero del tesoro

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 28 novembre 1984, n. **851**.

Nuova disciplina del vino Marsala.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Denominazione, zona di produzione, caratteristiche e vitigni. Sifone

Adottano la denominazione « Marsala » o « Vino Marsala » o « Vino di Marsala » esclusivamente i vini liquorosi:

a) prodotti ed invecchiati nella zona di produzione costituita dal territorio dell'intera provincia di Trapani, esclusi i territori dei comuni di Pantelleria, Favignana ed Alcamo;

b) aventi convenienti caratteristiche costituite dal colore, a seconda dei tipi, giallo ambrato più o meno intenso (oro) al rosso rubino con riflessi ambrati dal profumo e dal sapore tipici;

c) ottenuti da mosti, vini e loro miscele prodotte dalle uve di vigneti ubicati nella suddetta zona, composti da vitigni « Grillo » e/o « Catarratto » e/o « Catarratto bianco comune » e/o « Catarratto bianco lucido » e/o « Pignatello » e/o « Calabrese » e/o « Nerello mascalese » e/o « Damaschino » e/o « Inzolia » e/o « Nero D'Avola » registrati negli albi a tal fine previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino e, se del caso, di mosto cotto, mosto concentrato e sifone, preparati anch'essi con mosto derivante da uve dei vitigni suddetti coltivati nella zona di cui alla lettera *a*).

La varietà di uve rosse « Pignatello », « Calabrese » e « Nerello mascalese » sono riservate alla preparazione dei « Marsala rubino ».

L'uso delle suddette denominazioni è permesso solo con le qualifiche di cui all'articolo 2, che indicano il periodo di invecchiamento minimo, il colore ed il contenuto zuccherino, espresse in lingua italiana o inglese.

Ai fini della presente legge si intende per « sifone » un prodotto preparato con mosto atto a dare « Marsala » e con l'aggiunta di alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino.

Art. 2.

Classificazioni e distinzioni

I vini Marsala si classificano, secondo le caratteristiche e la durata dell'invecchiamento, in:

1) « Fine », con invecchiamento minimo di anni uno;

2) « Superiore », con invecchiamento minimo di anni due;

3) « Superiore Riserva », con invecchiamento minimo di anni quattro;

4) « Vergine e/o Soleras » con invecchiamento minimo di anni cinque;

5) « Vergine e/o Soleras Stravecchio » o « Vergine e/o Soleras Riserva », con invecchiamento minimo di anni dieci.

I Marsala, nei tipi previsti, si distinguono per il colore e per il contenuto zuccherino.

Per il colore i vini Marsala si distinguono in:

a) oro;

b) ambra;

c) rubino.

Per il contenuto zuccherino in:

a) secco, con zuccheri riduttori inferiori a 40 grammi/litro;

b) semisecco, con zuccheri riduttori superiori a 40 grammi/litro, ma inferiori a 100 grammi/litro;

c) dolce, con zuccheri riduttori superiori a 100 grammi/litro.

Le indicazioni relative al colore (ora, ambra, rubino) ed al contenuto zuccherino (secco, semisecco, dolce) possono essere indicate in etichetta.

Art. 3.

I tipi del vino Marsala. Caratteristiche. Prescrizioni

I « Marsala fine » hanno le seguenti caratteristiche:

a) gradazione alcolica non inferiore al 17 per cento per distillazione;

b) estratto secco netto (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;

c) acidità fissa (espressa in acido tartarico) minimo grammi 3,50/litro;

d) acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 0,90/litro.

I « Marsala fine » non possono essere destinati al consumo se non dopo aver subìto un invecchiamento non inferiore ad un anno. Tale invecchiamento è ridotto a quattro mesi ove il vino fosse adoperato per la produzione di vino aromatizzato all'uovo o altre bevande o prodotti.

Nella preparazione del « Marsala fine » ambra deve essere aggiunto almeno l'1 per cento di mosto cotto.

Nella preparazione dei « Marsala fine » oro e rubino è vietata l'aggiunta di mosto cotto. L'eventuale presenza di tracce di furfurolo, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento.

I « Marsala superiore » hanno le seguenti caratteristiche:

a) gradazione alcolica non inferiore al 18 per cento per distillazione;

b) estratto secco netto (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;

c) acidità fissa (espressa in acido tartarico) minimo grammi 3,50/litro;

d) acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1/litro.

Nella preparazione del « Marsala superiore » ambra deve essere aggiunto ai mosti, ai vini ed alle loro miscele di cui all'articolo 1, punto *c*), almeno l'1 per cento di mosto cotto. Invece, nella preparazione del « Marsala superiore » oro e rubino, è vietata l'aggiunta di mosto cotto. L'eventuale presenza di tracce di furfurolo, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento.

Tutti i tipi di « Marsala » di colore rubino devono essere prodotti con uve provenienti da vitigni « Pignatello » e/o « Calabrese » e/o « Nerello mescalese », alle quali si può aggiungere una percentuale massima del 30 per cento di uve bianche tradizionali di cui all'articolo 1 della presente legge vinificate in rosso.

I « Marsala superiore » non possono essere destinati al consumo se non dopo aver subìto un invecchiamento in recipienti di legno per non meno di due anni.

I « Marsala superiore riserva » devono avere una acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1,30/litro.

I « Marsala vergine » hanno le seguenti caratteristiche:

a) gradazione alcolica non inferiore al 18 per cento per distillazione;

b) gradazione zuccherina naturale inferiore al 4 per cento;

c) estratto secco (metodo indiretto) minimo grammi 22/litro;

d) acidità fissa (espressa in acido tartarico) minima grammi 3,50/litro;

e) acidità volatile (espressa in acido acetico) non superiore a grammi 1,30/litro.

I « Marsala vergine » devono essere prodotti senza l'aggiunta di mosto cotto, mosto concentrato o sifone. Non possono essere destinati al consumo se non hanno subìto un invecchiamento di almeno cinque anni in recipienti di legno e vanno commercializzati esclusivamente in bottiglie. E' vietata l'aggiunta di mosto cotto. L'eventuale presenza di tracce di caramello, evidenziata in sede di ricerca analitica, deve dipendere esclusivamente dai processi di affinamento ed invecchiamento.

Per i vini Marsala è consentita la indicazione dell'annata di produzione.

Resta salvo l'uso del termine « vecchio », comunque utilizzato, per i Marsala che possiedono le caratteristiche minime per la qualifica di Marsala superiore. Restano confermate le autorizzazioni all'uso in etichetta di indicazioni aggiuntive che erano state già assentite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

E' consentito al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste della Regione siciliana, di autorizzare nuove indicazioni aggiuntive evidenzianti le caratteristiche del prodotto purché non inducano in errore l'acquirente.

Art. 4.

Deroghe. Marsala per l'esportazione extra-comunitaria

I « Marsala vergine » in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come « Marsala superiore » o « fine » purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per dette categorie e ne abbiano le caratteristiche tipiche. Come pure i « Marsala superiore » in corso di invecchiamento possono essere commercializzati come « Marsala fine » purché abbiano completato il periodo di invecchiamento previsto per detta categoria e ne abbiano le caratteristiche tipiche.

I vini Marsala, preparati secondo le prescrizioni della presente legge, possono essere addizionati con alcole etilico di origine vitivinicola o acquavite di vino, onde adattarli a particolari esigenze di mercato, senza ulteriori periodi di invecchiamento purché sottoposti ad un periodo di affinamento di un mese prima della commercializzazione.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quelli delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del commercio estero, può consentire, su proposta della Regione siciliana, la preparazione di vini Marsala destinati alla esportazione extracomunitaria aventi limiti percentuali di contenuto in alcool e in zuccheri diversi da quelli indicati nella presente legge, sempreché i prodotti, così confezionati, risultino rispondenti alla legislazione vigente negli Stati di destinazione e, ancora, sempreché tale preparazione sia consigliata da ragioni di interesse nazionale.

La preparazione dei prodotti a gradazione inferiore a quella stabilita per il mercato interno deve essere effettuata sotto la vigilanza finanziaria ed i prodotti debbono essere spediti dalle fabbriche direttamente all'estero od ai depositi o magazzini doganali accompagnati da bollette a cauzione.

In nessun caso tali prodotti potranno essere destinati al consumo nei Paesi comunitari; è tassativamente vietata la reimportazione.

Art. 5.

Divieti. Prescrizioni sui vini aromatizzati a base di Marsala

E' vietato preparare, affinare ed invecchiare vini di cui ai precedenti articoli al di fuori della zona di produzione di cui all'articolo 1.

Possono essere denominati « Cremovo zabaione vino aromatizzato » e « Cremovo vino aromatizzato » i prodotti che contengano, a lavorazione ultimata, almeno l'80 per cento in volume di vino Marsala, che abbiano un tenore in alcole svolto non inferiore al 16 per cento in volume ed un tenore in zuccheri complessivi, calcolati come zucchero invertito, non inferiore a 200 grammi per litro e rispondano, rispettivamente, alle prescrizioni del terzo comma, lettera *a*), e del terzo comma, lettera *b*), dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I prodotti diversi da quelli di cui al precedente comma, se preparati con l'impiego di Marsala in misura non inferiore al 60 per cento del volume del prodotto finito, possono portare l'indicazione: « preparato con l'impiego di vino Marsala... », precisando il tipo di vino Marsala impiegato.

La dicitura di cui al precedente comma dovrà essere riportata in etichetta con caratteri non superiori a 4 millimetri.

I prodotti nella cui preparazione il vino Marsala non raggiunga la percentuale del 60 per cento potranno riportare indicazioni del vino Marsala fra gli ingredienti utilizzati ai sensi di legge.

Art. 6.

Contenitori di invecchiamento. Contenitori di servizio e di vendita. Registri di carico e scarico

I contenitori di invecchiamento sono costituiti da recipienti di legno preferibilmente di rovere e ciliegio.

I vini Marsala di cui all'articolo 2 devono essere venduti per il consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 60, confezionati da produttori della zona di produzione prevista dalla presente legge.

I vini Marsala non confezionati secondo quanto stabilito dalla presente legge possono circolare, in recipienti di servizio, solo nel territorio dove sono ammessi all'imbottigliamento.

Resta tuttavia salva la circolazione in recipienti superiori a litri 60 per la preparazione di altre bevande o

prodotti purché il loro particolare uso sia indicato in tutti i documenti che accompagnano la merce e nelle fatture.

Le ditte produttrici ed imbottigliatrici dei prodotti di cui alla presente legge devono tenere i registri di carico e scarico su cui annotare la produzione, gli imbottigliamenti e le spedizioni secondo le norme stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro. dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 7.

Norme transitorie

Per il periodo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono consentite la preparazione e la vendita di bevande denominate « Cremovo » prodotte con l'osservanza delle norme preesistenti alla disposizione di cui all'articolo 5 della presente legge e non rispondenti ai requisiti previsti nel citato articolo.

Trascorso detto periodo, le eventuali rimanenze potranno essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, a cura degli interessati, siano denunciate agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi competenti per territorio e sulle bottiglie sia apposta la dicitura « vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indicare sulle etichette e sugli altri documenti di accompagnamento la dicitura « Marsala all'uovo » unitamente e quelle di « Cremovo zabaione vino aromatizzato » o « Cremovo vino aromatizzato » per i prodotti che rispondono ai requisiti previsti dal precedente articolo 5.

La bottiglia per vino Marsala, definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, può essere utilizzata, oltre che come prescritto da tale decreto presidenziale per il vino liquoroso, anche per il « Cremovo ».

A decorrere da anni tre dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato l'utilizzo della parola « Marsala » nella denominazione delle bevande aromatizzate prodotte con impiego del relativo vino.

Per lo smaltimento di questa merce ai produttori è concesso un ulteriore periodo di anni due ed ai rivenditori un periodo di anni sei dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'obbligo dell'invecchiamento in recipienti di legno previsti per il « Marsala superiore » entrerà in vigore tre anni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I « Marsala » in corso d'invecchiamento alla data di entrata in vigore della presente legge potranno continuare il loro ciclo secondo i precedenti usi.

Art. 8.

Richiami normativi. Abrogazione della legge n. 1069 *del* 1950 *e relativo regolamento*

Per tutto quanto non è in contrasto con le disposizioni di cui alla presente legge resta vigente il disciplinare di produzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1969, il quale deve essere adeguato alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

La legge 4 novembre 1950, n. 1069, ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1961, n. 1644, sono abrogati.

Art. 9.

Pene

Le infrazioni alla presente legge sono punite con le pene per esse stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sulla denominazione d'origine controllata dei vini, e dalle vigenti leggi fiscali e penali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 novembre 1984

PERTINI

CRAXI — PANDOLFI — VISENTINI — ALTISSIMO — CAPRIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

LEGGE 10 dicembre 1984, n. **852.**

Modifica dell'articolo 19, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, relativo alla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità e dell'ufficio medico legale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti del collegio medico è corrisposto un compenso di lire 10.000 per ogni giornata di seduta, integrato nella misura di lire 2.000 per ciascun soggetto visitato. Al capo dell'ufficio medico legale e al funzionario relatore compete, invece, il gettone di presenza stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modificazioni ».

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.500.000 in ragione d'anno, si provvede per l'anno 1984 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 2538 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'esercizio finanziario medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — DEGAN — ROMITA — GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1984, n. 853.

Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto stabilite nella misura dell'8 e del 10 per cento e quelle stabilite nella misura del 15, del 20 e del 30 per cento sono unificate rispettivamente nella misura del 9 per cento e del 18 per cento. Ai sensi dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente all'aliquota del 9 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, dell'8,25 per cento o, in alternativa, dividendolo per 109 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. Le cessioni e le importazioni di pane, altri prodotti di panetteria, paste alimentari e latte fresco, di cui all'articolo 2, lettera *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di crusche sono soggette alla imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento.

3. Le cessioni e le importazioni di periodici, libri, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, le prestazioni di composizione e stampa degli stessi e le cessioni e importazioni della carta occorrente, nonché i canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1973 per quanto concerne l'estensione a tutti i periodici delle aliquote stabilite per le operazioni relative a quelli di carattere politico, sindacale, culturale, religioso o sportivo, fermi restando i rapporti tributari già definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; in ogni caso non si fa luogo a restituzione di somme già pagate.

4. L'aliquota è stabilita nella misura uniforme del 9 per cento:

a) per le cessioni e le importazioni di energia elettrica e gas per uso domestico e per uso di imprese estrattive e manufatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; di gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati; di prodotti petroliferi di cui ai punti F/4, I/2 e I/3 della tabella *A* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, ed ai punti A/1, A/3, G/4, H/1, H/4, H/5, H/9 e L/1 della tabella *B* allegata allo stesso decreto come sostituita dalla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni; di carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v.d. 27.01); di ligniti e relativi agglomerati (v.d. 27.02); di coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v.d. 27.04-A e B); di coke di petrolio (v.d. 27.14-B);

b) per le cessioni e le importazioni delle materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché degli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni.

5. L'aliquota è stabilita nella misura del 18 per cento per le somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi di categoria lusso.

6. L'aliquota è stabilita nella misura del 38 per cento per le cessioni e le importazioni dei beni elencati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. E' abrogato l'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

7. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno approvate, in sostituzione di quelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le tabelle dei beni e dei servizi soggetti alle aliquote del 2 e del 9 per cento in conformità alle disposizioni del presente decreto.

8. La tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituita con la seguente:

« Prodotti soggetti all'aliquota del 38 per cento:

a) lavori in platino, esclusi quelli per uso industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti o guarnizioni di platino, costituenti elemento prevalente del prezzo;

b) pelli da pellicceria, conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, chincillà, ocelot, leopardo, giaguaro, ghepardo, tigre, pantera, zebra, lince, visone, pekan, breitschwanz, martora, lontra, selaskin, lontra di fiume, volpe argentata, volpe bianca, ghiottone, scimmia, scoiattolo, orso bianco, donnola, e relative confezioni;

c) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia;

d) autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere *a*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici, esclusi quelli adi-

biti ad uso pubblico e quelli con motore diesel fino a 2500 centimetri cubici diversi da quelli indicati alla successiva lettera *e*);

e) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche fenestrato con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel superiore a 2500 centimetri cubici;

f) motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;

g) navi e imbarcazioni da diporto di stazza lorda superiore a diciotto tonnellate;

h) tappeti e guide fabbricati a mano originari dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa ».

9. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole « dei beni indicati ai numeri 14) e 15) dell'allegata tabella *B*, e degli autoveicoli di cui al n. 16), lettera *b*), della tabella medesima » sono sostituite dalle parole « degli autoveicoli di cui alla lettera *e*) dell'allegata tabella *B* ».

10. All'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica sono effettuate senza pagamento dell'imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'articolo 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa ».

11. Le variazioni delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto disposte nei precedenti commi non si applicano alle operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali alla data del 31 dicembre 1984 sia stata emessa e registrata la fattura ai sensi degli articoli 21, 23 e 24 del predetto decreto, ancorché alla data stessa il corrispettivo non sia stato ancora pagato.

12. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, e per le operazioni nei confronti dello Stato e degli enti e istituti di cui al precedente comma relative ai beni indicati nella tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dal precedente comma 8, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota del 38 per cento, salvo quanto stabilito nel precedente comma, anche se i relativi contratti siano stati conclusi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887.

13. Ai fini della determinazione delle diverse aliquote nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli acquisti e le importazioni effettuati entro il 31 dicembre 1984 con le aliquote allora vigenti e registrati dopo tale data si considerano effettuati con le corrispondenti nuove aliquote stabilite nei precedenti commi.

Art. 2.

1. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 l'imposta sul valore aggiunto dovuta dagli esercenti imprese commerciali, esclusi gli enti non commerciali di cui all'articolo 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1984 hanno tenuto la contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e quella dovuta dagli esercenti arti e professioni, sono determinate riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *A*, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni. Resta ferma, in quanto spettante, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché di durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, per gli esercenti imprese commerciali, dell'imposta afferente le prestazioni ricevute in dipendenza di rapporti di agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata e di quella afferente le lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'impresa stessa, e, per gli esercenti arti e professioni, dell'imposta afferente le prestazioni di opera intellettuale relative alla attività esercitata, rese da terzi. Le stesse disposizioni, salvo quanto stabilito nel successivo comma 18, si applicano agli esercenti imprese commerciali che nell'anno 1984, pur avendo tenuto la contabilità ordinaria, non hanno conseguito ricavi per un ammontare superiore a settecentottanta milioni di lire.

2. La riduzione a titolo di detrazione forfetaria di cui al precedente comma non si applica sull'imposta relativa alle cessioni di beni ammortizzabili in più di tre anni per i quali l'imposta afferente l'acquisto o l'importazione sia stata o avrebbe potuto essere detratta nei modi ordinari.

3. Ai contribuenti che effettuano operazioni di cui al primo comma dell'articolo 8, lettere *a*) e *b*), al primo comma dell'articolo 8-*bis*, al primo comma dell'articolo 9, all'articolo 38-*quater* e all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, compete, in aggiunta a quella prevista nel comma 1, la detrazione forfetaria di un importo calcolato mediante l'applicazione delle percentuali indicate nella tabella sull'imposta che sarebbe applicabile per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato. Questa disposizione si applica a condizione che le operazioni siano annotate distintamente, anche per aliquota, nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del pre-

detto decreto, e non si applica ai cessionari e ai commissionari per le esportazioni di beni acquisiti senza applicazione dell'imposta a norma dello stesso primo comma, lettera *a*), dell'articolo 8.

4. Le disposizioni del primo comma, lettera *c*), e del secondo comma dell'articolo 8, del secondo comma degli articoli 8-*bis* e 9 e dell'articolo 68, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relative alla facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, non si applicano ai contribuenti che fruiscono della detrazione forfetaria. Le imprese manufatturiere fruenti della detrazione forfetaria che acquistano rottami o altri beni di cui al sesto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal presente decreto, sono tenute al pagamento della relativa imposta e devono a tal fine tenerne distintamente conto nella liquidazione relativa al periodo in cui sono state annotate le fatture ricevute o emesse.

5. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo valgono anche agli effetti della dichiarazione annuale, delle liquidazioni periodiche, dei versamenti e dei rimborsi di cui agli articoli 27, 28, 30 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 gli esercenti imprese commerciali indicati nel comma 1 che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari non superiore a diciotto milioni di lire:

a) sono esonerati dall'obbligo di emissione della fattura e devono annotare le operazioni effettuate a norma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fermi restando gli obblighi di emissione delle ricevute fiscali e delle bolle di accompagnamento e salvo quanto stabilito nell'ultimo comma dell'articolo 74 dello stesso decreto;

b) sono esonerati dall'obbligo di registrazione degli acquisti e delle importazioni di cui all'articolo 25 dello stesso decreto, fermo restando l'obbligo di numerazione progressiva e conservazione delle fatture e delle bollette doganali ricevute;

c) possono eseguire le liquidazioni periodiche e i versamenti tenendo conto, in detrazione, dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili in più di tre anni e di quella afferente le locazioni finanziarie e i noleggi di tali beni purché di durata non inferiore alla metà del periodo di ammortamento, in base alle fatture o bollette doganali ricevute nel periodo di riferimento, a condizione che queste siano allegate in originale o in copia fotostatica alla dichiarazione annuale. Le imprese autorizzate all'esercizio del commercio al minuto che effettuano promiscuamente cessioni di beni soggetti ad aliquote diverse possono determinare l'imposta da versare applicando un'aliquota media pari al rapporto fra l'ammontare complessivo dell'imposta afferente gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita e il complessivo ammontare imponibile degli stessi e diminuendo i corrispenttivi delle operazioni imponibili effettuate di una percentuale pari all'aliquota media; ma a tal fine devono tenere il registro degli acquisti e annotarvi le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alla importazione dei beni destinati alla rivendita con la sola indicazione del numero progressivo ad esse attribuito, dell'ammontare imponibile e della relativa imposta.

7. Nella determinazione dell'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 1984 dai contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo l'imposta afferente gli acquisti di beni diversi da quelli strumentali ammortizzabili in più di tre anni, risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre, è ammessa in detrazione a condizione che i beni siano stati consegnati entro il mese stesso; l'imposta afferente gli acquisti di servizi risultanti da fatture registrate nel mese di dicembre è ammessa in detrazione a condizione che i corrispettivi siano stati pagati entro il mese stesso.

8. Resta in ogni caso ferma per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa alle attività di cui agli articoli 34, 74 e 74-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la disciplina applicabile a norma di tali articoli, salvo quanto stabilito nella seconda parte del comma 4.

9. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito d'impresa dei contribuenti indicati nel comma 1 del presente articolo è determinato in misura pari all'ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nell'allegata tabella *B* e ulteriormente diminuito: *a*) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e di previdenza maturate nell'anno; *b*) degli interessi passivi deducibili secondo le disposizioni vigenti;

c) delle quote di ammortamento dei beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, se è stato tenuto il relativo registro;

d) dei canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, nonché, se l'azienda è in affitto, del relativo canone;

e) delle provvigioni corrisposte per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari relativi all'attività esercitata, nonché dei compensi corrisposti per lavorazioni relative a beni formanti oggetto dell'attività propria dell'impresa eseguite da terzi senza impiego di materiali o impiegando esclusivamente materiali forniti dall'impresa stessa. L'ammontare che ne risulta è diminuito delle minusvalenze ed è aumentato delle plusvalenze, ad esclusione di quelle che dal registro dei beni ammortizzabili risultino reinvestite, nel medesimo periodo di imposta, in beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, il cui costo è ammortizzabile per la sola parte che eccede la plusvalenza reinvestita. I contribuenti di cui al comma 6 del presente articolo possono computare in diminuzione le quote di ammortamento indipendentemente dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili.

10. Per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987 il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni è determinato in misura pari all'ammontare dei compensi conseguiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, ridotto delle percentuali stabilite nel-

l'allegata tabella B e ulteriormente diminuito: *a*) dei compensi per lavoro dipendente, compresi i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo di imposta; *b*) dei compensi per prestazioni d'opera intellettuale relative all'attività esercitata corrisposti a terzi; *c*) delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio, purché la durata dei relativi contratti, diversi da quelli aventi per oggetto beni immobili, non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento, relativi a beni strumentali ammortizzabili in più di tre anni, deducibili a norma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto.

11. Agli effetti dei precedenti commi 9 e 10 i ricavi e i compensi si considerano conseguiti, le plusvalenze si considerano realizzate e le spese si considerano sostenute nel periodo d'imposta in cui le relative operazioni sono state o avrebbero dovuto essere registrate o annotate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e a norma del terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero, per i contribuenti che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la percezione o l'erogazione. Tuttavia l'ammontare dei ricavi, dei compensi e delle plusvalenze e l'ammontare dei costi e delle minusvalenze ammessi in diminuzione sono determinati senza tenere conto di quelli che, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono stati o avrebbero dovuto essere imputati all'anno 1984 o ad anni precedenti, e tenendo conto anche dei ricavi e dei compensi conseguiti a norma dello stesso decreto se costituiti da corrispettivi di operazioni registrate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nell'anno 1984 o in anni precedenti.

12. Le disposizioni dei precedenti commi 9, 10 e 11 e del successivo comma 13 si applicano anche ai contribuenti che esercitano le attività indicate dal precedente comma 8, eccettuate le imprese agricole e le imprese di allevamento di cui agli articoli 28 e 72-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

13. Per il triennio indicato nel comma 1 è sospesa, salvo che per gli enti non commerciali, l'applicazione degli articoli 50, ultimo comma, 72 e 72-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

14. Per i contribuenti che esercitano attività in relazione alle quali le tabelle allegate al presente decreto stabiliscono percentuali di riduzione diverse il reddito d'impresa o di lavoro autonomo e l'imposta sul valore aggiunto sono calcolati, a norma dei precedenti commi, separatamente per ciascuna attività.

15. La disposizione del comma precedente si applica a condizione che le operazioni effettuate nell'esercizio di ciascuna attività siano annotate distintamente nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. In mancanza della distinta annotazione si applica, relativamente a tutte le attività, la percentuale di riduzione meno elevata.

16. I contribuenti ammessi ai regimi forfetari di cui ai precedenti commi hanno facoltà di optare per il regime ordinario, con effetto per l'intero triennio ivi indicato, nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984. L'opzione ha effetto anche per la determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo e deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito per l'anno stesso. I contribuenti che esercitano le attività di cui al comma 8 possono esercitare l'opzione nella dichiarazione annuale relativa alle imposte sul reddito. Limitatamente al primo semestre 1985, per i contribuenti che optano per la contabilità ordinaria, il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è elevato a novanta giorni.

17. Gli imprenditori che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella *C*, attestandolo espressamente nella dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984, possono esercitare l'opzione di cui al precedente comma anche ai soli effetti della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

18. Gli effetti dell'opzione per il regime ordinario fatta nella dichiarazione annuale dei redditi per l'anno 1983, ai sensi del sesto comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si estendono di diritto all'intero triennio indicato nel precedente comma 1.

19. Le disposizioni dei precedenti commi da 1 a 15 si applicano anche ai soggetti di cui alle lettere da *c*) a *f*) dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che intraprendono l'esercizio di imprese commerciali o di arti e professioni nel triennio indicato nel precedente comma 1 e che nella dichiarazione di inizio dell'attività presentata agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto non abbiano optato per il regime ordinario.

20. L'opzione per il regime ordinario, ai sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'ufficio delle imposte dirette nella dichiarazione relativa alle imposte sul reddito per l'anno di inizio dell'attività ed ha effetto per l'anno stesso e per i residui anni del triennio indicato nel precedente comma 1.

21. Per i soggetti di cui al comma 19, che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività indicate nell'allegata tabella *C*, si applica la disposizione del precedente comma 17.

22. Gli esercenti imprese commerciali che si avvalgono del regime di determinazione del reddito previsto nel precedente comma 9 sono ammessi alla tenuta della contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli esercenti arti e professioni, fermo restando l'obbligo di tenere le scritture contabili di cui all'articolo 19 dello stesso decreto, sono esonerati dalla tenuta del repertorio e delle scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

23. In caso di opzione per il regime ordinario di determinazione del reddito, gli esercenti imprese commerciali devono tenere le scritture contabili prescritte

negli articoli da 14 a 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e gli esercenti arti e professioni quelle prescritte nell'articolo 19 dello stesso decreto e il repertorio o le scritture indicati nei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del presente decreto.

24. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di tenere le scritture contabili prescritte ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

25. I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in violazione delle disposizioni del comma 4 del presente articolo sono puniti con la pena pecuniaria da due a sei volte l'ammontare dell'imposta non applicata.

26. I contribuenti che si avvalgono del regime di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto stabilito nel comma 1 del presente articolo, i quali nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non provvedono alla regolarizzazione nei modi e nei termini ivi stabiliti sono puniti, ferma restando la pena pecuniaria di cui allo stesso articolo, con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi superiore a 10 milioni di lire, e con l'ammenda fino a quattro milioni di lire qualora nell'anno abbiano effettuato acquisti senza applicazione dell'imposta per un ammontare di corrispettivi non superiore a 10 milioni di lire.

27. In caso di falsità dell'attestazione prevista nel precedente comma 17 si applicano le pene indicate nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

28. Restano in ogni caso applicabili, anche nei confronti dei contribuenti che si avvalgono dei regimi di determinazione forfetaria del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto di cui ai precedenti commi, le disposizioni del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

29. Indipendentemente da quanto stabilito nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gli uffici delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono, previa richiesta per raccomandata al contribuente di chiarimenti da inviare per iscritto entro quarantacinque giorni, rettificare le dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti che si sono avvalsi dei regimi di determinazione del reddito e dell'imposta sul valore aggiunto stabiliti nei precedenti commi 1, 9 e 10 determinando induttivamente l'ammontare dei ricavi e dei compensi ovvero dei corrispettivi di operazioni imponibili in misura superiore a quella dichiarata, sulla base di presunzioni desunte, in relazione al tipo di attività, da uno o più dei seguenti elementi: dimensioni e ubicazione dei locali destinati all'esercizio, altri beni strumentali impiegati, numero, qualità e retribuzioni degli addetti, acquisti di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di merci, consumi di energia, carburanti, lubrificanti e simili, assicurazioni stipulate nonché altri elementi che potranno essere indicati con decreti del Ministro delle finanze anche per singole attività. Negli avvisi di accertamento devono essere specificamente indicati i fatti che danno fondamento alla presunzione. Ai fini dei controlli si applicano le disposizioni degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146, relative alla programmazione dell'attività degli uffici e della Guardia di finanza con decreti del Ministro delle finanze. Tra i criteri selettivi e di sorteggio ivi previsti sarà data adeguata rilevanza alla esistenza di constatate infrazioni degli obblighi di fatturazione e degli obblighi relativi alle bolle di accompagnamento, alle ricevute e scontrini fiscali e ai contrassegni prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

30. Se l'indicazione di elementi di cui al precedente comma è richiesta nel modello di dichiarazione si applicano, in caso di omissione delle indicazioni, la pena dell'arresto fino a un anno o dell'ammenda fino a lire due milioni, e in caso di falsità degli elementi indicati le pene previste nell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

31. La dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1984 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 25 gennaio e il 5 marzo 1985.

Art. 3.

1. Nella determinazione del reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597:

a) le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per un importo complessivamente non superiore al tre per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;

b) non sono deducibili quote di ammortamento né canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata superiore a 2500 centimetri cubici;

c) sono deducibili le quote di ammortamento o i canoni di locazione anche finanziaria relativi agli immobili adibiti esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione;

d) le spese relative all'acquisto, alla locazione anche finanziaria o al noleggio di altri beni strumentali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono deducibili o ammortizzabili nella misura del 50 per cento. Per gli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile una somma pari al 50 per cento del reddito fondiario o del canone di locazione, a condizione che il contribuente non disponga di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili;

e) tra le spese per lavoro dipendente deducibili si comprendono anche le quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d'imposta.

2. Gli esercenti professioni per le quali è prevista l'iscrizione in appositi albi o elenchi devono tenere e conservare a norma dell'articolo 22 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, oltre al registro prescritto dall'articolo 19 dello stesso decreto, il repertorio annuale della clientela.

3. Il repertorio annuale della clientela deve essere tenuto in forma di rubrica alfabetica. Devono esservi annotati le generalità e l'indirizzo dei soggetti ai quali l'esercente ha prestato la sua opera nel periodo d'imposta, con l'indicazione dell'oggetto e della data di inizio delle prestazioni. L'annotazione deve essere eseguita entro quindici giorni dalla data stessa.

4. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia gli esercenti professioni che per legge sono obbligati alla tenuta di repertori o altre scritture specifiche relativi all'attività esercitata possono essere esonerati dalla tenuta del repertorio di cui ai precedenti commi. L'esonero può essere subordinato alla condizione che nella compilazione e nella tenuta delle scritture specifiche siano osservate le modalità e apportate le integrazioni stabilite nel decreto.

5. L'omessa tenuta o conservazione e l'incompletezza del repertorio della clientela ovvero delle scritture di cui al comma precedente sono punite con le pene indicate nell'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

6. Le rimanenze finali dei beni indicati nel primo comma dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici, concorrono a formare il reddito d'impresa, quale che sia il metodo di valutazione applicato, per un valore non inferiore a quello determinato a norma dei primi cinque commi dell'articolo 62 dello stesso decreto, come modificato dal successivo comma 9.

7. Per gli esercenti attività di commercio al minuto, che effettuano la valutazione delle rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio, si tiene conto del valore così determinato anche in deroga alla disposizione del comma precedente, a condizione che nella dichiarazione annuale o in allegato ad essa siano illustrati i criteri e le modalità di applicazione del detto metodo.

8. Le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano soltanto per le rivalutazioni effettuate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1984.

9. Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il quinto, il nono, il decimo e l'undicesimo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato con l'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72. I limiti per la tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino di cui al sesto comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, pari a 5 miliardi di lire per l'ammontare dei ricavi e a 2 miliardi di lire per il valore complessivo delle rimanenze sono ridotti rispettivamente a 2 miliardi ed a 500 milioni e le scritture stesse devono essere tenute se i nuovi limiti sono stati o sono superati in periodi di imposta aventi inizio dopo il 31 dicembre 1982. Il suddetto sesto comma è abrogato con effetto dal periodo di imposta avente inizio dopo il 31 dicembre 1987.

10. Il limite di lire venticinque milioni stabilito nel primo e nel secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è elevato a lire cinquanta milioni.

11. Ai fini dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano in ogni caso fatte con fini speculativi, senza possibilità di prova contraria, le cessioni a titolo oneroso, compresi i conferimenti in società, di partecipazioni sociali, escluse quelle acquisite per successione o donazione, superiori al due, al dieci o al venticinque per cento del capitale della società partecipata, secondo che si tratti di azioni ammesse alla borsa o al mercato ristretto, di altre azioni ovvero di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. La disposizione non si applica se il periodo di tempo intercorso tra la data dell'ultimo acquisto a titolo oneroso, o dell'ultima sottoscrizione per ammontare superiore a quello spettante in virtù del diritto di opzione inerente alle azioni o quote possedute, e la data della cessione o della prima cessione, è superiore a cinque anni.

12. Il quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito con il seguente:

« I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta;

c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente. ».

13. Le deduzioni previste ai fini dell'imposta locale sui redditi nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, e nell'articolo 13 della legge 19 marzo 1983, n. 72, si applicano a condizione che l'imprenditore o la società attesti l'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge.

14. In caso di falsità delle attestazioni prescritte nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel precedente comma, si applicano le pene previste nell'articolo 4 del decreto-

legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

15. Sono abrogati i primi tre commi e l'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 25 novembre 1983, n. 649. Per l'anno 1985 l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata di cui alla lettera *a*) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come modificato dal precedente comma 12, possono essere formati fino al 31 gennaio dell'anno stesso.

16. Se tra l'imprenditore e i collaboratori familiari di cui al quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, indicati nell'atto pubblico o nella scrittura privata ivi previsti, venga costituita, con atto sottoposto a registrazione entro il 30 giugno 1985, una società in nome collettivo o in accomandita semplice con contestuale conferimento dell'azienda da parte dell'imprenditore, il conferimento stesso è soggetto alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa e non è considerato cessione agli effetti delle imposte sul reddito; l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili compresi nell'azienda è ridotta alla metà. Il riferimento al quarto comma del suddetto articolo 5 si intende fatto al testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

17. Nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se è stata tenuta la contabilità ordinaria, può essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto ». La disposizione si applica per le perdite relative a periodi d'imposta chiusi dopo il 31 dicembre 1984.

18. La tassa di concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle imprese è stabilita nella misura di lire cinque milioni per le società per azioni e in accomandita per azioni, di lire un milione per le società a responsabilità limitata e di lire centomila per le società di altro tipo. Sono escluse le società cooperative, le società di mutuo soccorso, le società di cui all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e le società, sotto qualsiasi forma costituite, che non svolgano attività commerciali e i cui beni immobili siano totalmente destinati allo svolgimento delle attività politiche dei partiti rappresentati nelle Assemblee nazionali e regionali, delle attività culturali, ricreative, sportive ed educative di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute, delle attività sindacali dei sindacati rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

19. La tassa di cui al precedente comma è dovuta, oltre che per l'iscrizione dell'atto costitutivo, entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo.

20. Per gli enti, le associazioni e le organizzazioni diversi dalle società restano ferme le disposizioni di cui ai numeri 74 e 75 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

21. Fino al 31 dicembre 1985 le assegnazioni, ai soci persone fisiche ed enti non commerciali, conseguenti a scioglimenti deliberati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 1985 dalle società di cui alla prima parte del precedente comma 18, esistenti alla data del 31 luglio 1984, sono soggette alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa, non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito e sono soggette all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili ridotta a metà. Per le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata la disposizione si applica a condizione che i soci assegnatari risultino iscritti nel libro dei soci alla predetta data del 31 luglio 1984.

Art. 4.

1. I quadri *A*, *C*, *D*, *H*, *L* e *M*/1 della tabella VI — allegato II — al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi al presente decreto.

2. In mancanza di applicazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a decorrere dal 1° gennaio 1985 i profili professionali di cui alla disposizione citata sono autonomamente definiti, per tutto il personale del Ministero delle finanze, con decreto del Ministro delle finanze, su proposta di un'apposita commissione paritetica e sentito il parere del consiglio di amministrazione.

3. La commissione di cui al precedente comma è nominata con decreto del Ministro delle finanze, ed è costituita da un Sottosegretario di Stato che la presiede, da due dirigenti dell'amministrazione centrale delle finanze, un dirigente del Dipartimento della funzione pubblica, un dirigente del Ministero del tesoro e da quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

4. In relazione all'obiettivo del perseguimento del recupero dell'evasione fiscale ed alle responsabilità connesse con l'esercizio delle attività tributarie, con particolare riferimento alle funzioni di accertamento e di controllo, è attivato, attraverso la contrattazione prevista dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, in favore del personale dipendente dal Ministero delle finanze, un compenso incentivante la produttività collegato alla professionalità.

5. Nell'ambito della contrattazione di cui al comma precedente saranno determinati:

a) i criteri di ripartizione del compenso fra i diversi settori dell'Amministrazione finanziaria e, nell'ambito di ciascun settore, anche tra diverse classi di uffici differenziate secondo il risultato ottenuto, nell'anno precedente, nella realizzazione degli obiettivi di cui al comma precedente;

b) i criteri di ripartizione fra le diverse qualifiche funzionali, dirigenziali e ad esaurimento con riferimento anche alla titolarità degli uffici ed alle funzioni ispettive;

c) i tempi e le modalità per la erogazione del compenso al personale.

6. Per le finalità di cui ai precedenti commi 4 e 5 è annualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze, a decorrere dall'anno finanziario 1986, un fondo di lire 30 miliardi la cui consistenza potrà annualmente essere modificata in sede di legge di approvazione del bilancio.

7. Al personale dell'Amministrazione finanziaria incaricato di svolgere al di fuori della sede del proprio ufficio compiti ispettivi, di collaudo, di verifica, di controllo e sopralluoghi si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 11 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nel testo sostituito, da ultimo, dall'articolo 5 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

8. Per esigenze di servizio, in attesa della disciplina relativa alla mobilità del personale fra ruoli diversi delle singole amministrazioni e fra quelli di amministrazioni diverse dello Stato, il personale dipendente dell'Amministrazione finanziaria può con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, essere assegnato, ferma restando la sede di servizio, per periodi non superiori a un anno anche ad uffici diversi da quelli per i quali è istituito il ruolo al quale appartiene.

9. Nel primo comma dell'articolo 17 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono soppresse le parole: « e possegga in tale qualifica un'anzianità di almeno tre anni ».

10. Per il personale di ruolo e non di ruolo degli uffici periferici del Ministero delle finanze la competenza ad adottare i provvedimenti in materia di congedi straordinari, aspettative (escluse quelle concesse per mandato parlamentare, per motivi sindacali o per incarichi pubblici per i quali le vigenti disposizioni le prevedono), assenze dal servizio delle lavoratrici madri ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, assenze per motivi politico-amministrativi di cui alla legge 12 dicembre 1966, n. 1078, e successive modificazioni, nonché di altre assenze previste dalle vigenti disposizioni di legge, è devoluta all'intendenza di finanza della provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli uffici stessi. La disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

11. E' confermata la competenza delle direzioni generali del Ministero delle finanze ad adottare, per il personale da ciascuna di esse amministrato, i provvedimenti di cui al precedente comma relativi:

ai dipendenti in servizio presso l'amministrazione centrale;

ai dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale;

ai dipendenti collocati fuori ruolo o comandati presso altre amministrazioni o enti pubblici.

12. In deroga a quanto stabilito dal terzo comma dell'articolo 4 della legge 19 aprile 1982, n. 165, gli operai del Ministero delle finanze, ivi compresi i canneggiatori, risultati idonei allo speciale concorso previsto dai commi primo e secondo del medesimo articolo, sono assunti ed inquadrati nella qualifica iniziale propria della categoria prevista dalle norme in vigore.

13. In deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 19 aprile 1982, n. 165, il personale diurnista, ad eccezione di quello assunto ai sensi del penultimo comma dell'articolo 2 della legge stessa, è inquadrato in ruolo al 1° giugno 1985 nella posizione iniziale della qualifica di riferimento.

14. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto (VI qualifica) dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione di quelli indicati nel comma successivo, costituiscono titolo di studio valido i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado che, a norma del primo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea.

15. Per l'ammissione ai concorsi di accesso alle ex carriere di concetto tecniche delle amministrazioni periferiche del catasto e dei servizi tecnici erariali (ruolo del personale tecnico) e delle dogane e imposte indirette (ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) restano validi i diplomi previsti dalle disposizioni vigenti. Per l'ammissione ai concorsi di accesso ai ruoli delle ex carriere di concetto dei contabili doganali e dei cassieri degli uffici del registro e degli uffici IVA sono considerati validi, in aggiunta al titolo di studio attualmente prescritto, anche i diplomi di maturità tecnica rilasciati dagli istituti tecnici commerciali o dagli istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere.

16. Al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è iscritto di diritto:

a) il personale del lotto di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e successive modificazioni, in servizio alla data del 17 maggio 1981 o assunto con decorrenza successiva, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza, ad eccezione del « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » di cui alla legge 6 agosto 1967, n. 699, soppresso con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 946;

b) il personale di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, assegnato al Ministero delle finanze e inquadrato nel ruolo speciale previsto dallo stesso articolo, a condizione che non sia iscritto ad altri fondi di previdenza.

17. Ai fini della corresponsione del trattamento previdenziale, l'anzianità da valutare decorrerà:

a) per il personale di cui alla lettera *a*) del precedente comma, dalla data di assunzione in servizio e comunque da data non anteriore a quella di entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 699;

b) per il personale di cui alla lettera *b*) del precedente comma, dalla data di immissione in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze.

18. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 7, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono erogate in base a criteri e misure, uniformi per tutti gli iscritti, stabiliti dal regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza unificato previsto dall'articolo 5 del medesimo decreto e, fino alla nomina degli organi statutari del fondo stesso, dal comitato provvisorio di cui all'articolo 6 del citato decreto.

19. Al personale di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente comma 17 ed al personale di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211,

compete l'acconto sull'indennità di liquidazione in misura non superiore all'ottanta per cento dell'aliquota annua prevista per il personale iscritto al fondo di cui all'articolo 1, lettera *d*), dello stesso decreto.

20. Per la realizzazione del programma di automazione del catasto edilizio urbano il Ministero delle finanze si avvale dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui al sesto comma del richiamato articolo 7 viene aumentata di lire 65 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1985, lire 20 miliardi per l'anno 1986 e lire 35 miliardi per l'anno 1987. Si applicano le disposizioni di cui al terzo, quinto e settimo comma del citato articolo 7.

21. Ai fini della iscrizione in catasto edilizio urbano delle unità immobiliari di nuova costruzione la scheda per la dichiarazione di cui all'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, deve essere redatta conformemente al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e deve contenere dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto senza visita sopralluogo, salvo successive verifiche; essa deve essere sottoscritta anche dal tecnico che ha firmato l'allegata planimetria ai sensi dell'articolo 57 dello stesso decreto.

22. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati annualmente i comuni nei quali, per rilevanti variazioni a carattere permanente nel contesto socio-urbanistico dei centri urbani, viene disposta attraverso procedimenti automatizzati la revisione del classamento delle unità immobiliari, con facoltà per l'Amministrazione di richiedere elementi e dati ai proprietari di immobili con i modelli di dichiarazione di cui al comma precedente.

23. Gli elementi iscritti nel catasto edilizio urbano possono essere utilizzati, a loro richiesta, dai comuni ai fini statistici e della formazione dei piani urbanistici, e dai consigli tributari comunali ai fini dell'espressione dei propri pareri alla giunta municipale.

24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 645, sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« Nelle province di Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino possono essere istituiti due uffici imposta sul valore aggiunto di cui uno anche con sede diversa dal capoluogo. La sede dell'ufficio da istituirsi in aggiunta al primo, nonché la ripartizione delle competenze e dei servizi tra i due uffici sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze. »;

all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

« I due uffici IVA aventi sede nella stessa provincia assumeranno, rispettivamente, la denominazione di "Primo ufficio imposta sul valore aggiunto" e di "Secondo ufficio imposta sul valore aggiunto" e saranno diretti da primi dirigenti. Presso uno dei due uffici potrà non essere istituito o potrà essere soppresso il servizio autonomo di cassa. ».

25. Il punto 5) dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 647, deve intendersi nel senso che gli ispettorati compartimentali delle tasse e delle imposte indirette sugli affari possono anche effettuare le verifiche ivi previste.

26. Per l'anno 1985 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di apparati tecnici e attrezzature; per l'esecuzione di tutti i lavori occorrenti per la realizzazione delle misure di sicurezza; per l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, attrezzature ed apparecchiature anche meccanografiche ed elettroniche; per la fornitura di materiali di consumo e di servizi, compresi quelli inerenti alla automazione delle procedure, in aggiunta alle forniture ordinarie previste dalle vigenti disposizioni. Si applicano le disposizioni di cui al settimo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

27. Gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto devono periodicamente fornire informazioni relative all'applicazione del presente decreto alle direzioni generali e agli ispettorati compartimentali da cui dipendono, secondo le direttive che saranno impartite dal Ministro delle finanze.

28. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in lire 50.000 milioni per l'anno 1985, in lire 80.000 milioni per l'anno 1986 e in lire 75.000 milioni per l'anno 1987, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del precedente articolo 3, commi 18 e 19.

29. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

30. Le disposizioni degli articoli 1 e 2, salvo quanto stabilito nei commi 7 di tali articoli, e quelle dei commi 14 e 15 dell'articolo 4 hanno effetto dal 1° gennaio 1985. Le disposizioni dei commi da 1 a 9, e dei commi 12 e 15 dell'articolo 3 hanno effetto dal periodo di imposta avente inizio a partire dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1984

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — GORIA — ROMITA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1984
Atti di Governo, registro n. 54, *foglio n.* 1

TABELLA *A* (*)

	%
1. — Produzione di beni (**)	45
2. — Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi diversi dall'oro	60
3. — Produzione di beni composti prevalentemente di oro	30
4. — Lavorazione di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	55
5. — Torrefazione del caffè	76
6. — Installazione impianti (**)	35
7. — Riparazione e manutenzione (**)	32
8. — Attività di sola lavorazione di beni forniti dai committenti (**)	27
9. — Produzione di servizi (**)	25
10. — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	85
11. — Commercio all'ingrosso di altri beni	80
12. — Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande (***)	77
13. — Commercio al minuto di latte e latticini	83
14. — Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie	65
15. — Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	56
16. — Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca	97
17. — Commercio al minuto di gasolio e di altri combustibili per riscaldamento	92
18. — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	75
19. — Commercio al minuto di auto e motoveicoli, biciclette, natanti e relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	78
20. — Commercio al minuto di libri e di cartoleria	78
21. — Commercio al minuto di mobilia e articoli casalinghi	74
22. — Commercio al minuto di materiale elettrico e cinefotoottico, di elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	74
23. — Commercio al minuto di macchine da ufficio	74
24. — GPL per uso domestico	85
25. — Commercio al minuto di altri beni	65
26. — Trasporti e comunicazioni	35
27. — Attività di servizi meccanico-agricoli	34
28. — Alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante (****)	32
29. — Alberghi e altri complessi ricettivi senza ristorante (****)	25
30. — Alberghi e altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione (****)	35
31. — Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari e mense	40
32. — Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico	35
33. — Commissionari con deposito	85
34. — Commissionari senza deposito	80
35. — Altri intermediari con deposito	18
36. — Altri intermediari senza deposito (*****)	9
37. — Altri servizi di impresa	25
38. — Esercenti arti o professioni	6
39. — Pittori, scultori ed esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (******)	15

(*) Le riduzioni spettanti a norma dei commi 1, 9 e 10 dell'articolo 2 si calcolano applicando le percentuali stabilite nelle tabelle soltanto sull'IVA relativa alle operazioni imponibili indicate nella dichiarazione della imposta sul valore aggiunto (tabella *A*) e sull'ammontare dei ricavi o compensi indicato nella dichiarazione dei redditi (tabella *B*). Per l'applicazione delle percentuali si tiene conto dell'attività esercitata, prescindendo dalle prestazioni di carattere accessorio od occasionale. Con decreti del Ministro delle finanze potranno essere specificati i codici di attività relativi alle singole voci delle tabelle *A* e *B* ferme rimanendo in ogni caso le disposizioni dei commi 14 e 15 dell'articolo 2.

(**) Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo le percentuali indicate ai numeri 1, 6, 7, 8 e 9, sono aumentate di due punti.

(***) Ai contribuenti che nei comuni con non più di mille abitanti (escluse le stazioni di cura, soggiorno e turismo) esercitano il commercio al minuto di prodotti alimentari promiscuamente con altri beni è data facoltà di calcolare la riduzione con il coefficiente unico del 73 per cento.

(****) Le percentuali indicate ai numeri 28, 29 e 30 sono aumentate di due punti per gli alberghi e altri complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

(*****) L'IVA relativa agli acquisti di carburanti e lubrificanti per i veicoli utilizzati nell'esercizio dell'attività di intermediazione continua ad essere detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

(******) Le attività che richiedono impiego di materiale di consumo in misura rilevante saranno determinate con decreto del Ministro delle finanze entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Visto, *il Ministro delle finanze*
VISENTINI

TABELLA *B* (*)

		%
1.	— Produzione di beni (**)	48
2.	— Produzione di beni composti prevalentemente di metalli preziosi	61
3.	— Lavorazione di pelli da pellicceria e produzione di beni confezionati prevalentemente con pelli da pellicceria	56
4.	— Torrefazione del caffè	76
5.	— Installazione impianti (**)	38
6.	— Riparazioni e manutenzioni (**)	34
7.	— Attività di sola lavorazione di beni forniti dai committenti (**)	29
8.	— Produzione di servizi (**)	27
9.	— Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e bevande	86
10.	— Commercio all'ingrosso di altri beni	81
11.	— Commercio al minuto di prodotti alimentari e bevande (***)	78
12.	— Commercio al minuto di latte e latticini	84
13.	— Commercio al minuto di tessuti, di biancheria per la casa, di filati e di mercerie	66
14.	— Commercio al minuto di articoli per l'abbigliamento	58
15.	— Commercio al minuto di carburanti per autotrazione e per usi agricoli e della pesca	97
16.	— Commercio al minuto di gasolio e di altri combustibili per riscaldamento	93
17.	— Commercio al minuto di prodotti farmaceutici soggetti all'obbligo di ricetta medica	76
18.	— Commercio al minuto di auto e motoveicoli, biciclette, natanti, relativi accessori, parti di ricambio e lubrificanti	80
19.	— Commercio al minuto di libri e di cartoleria	80
20.	— Commercio al minuto di giornali e periodici	84
21.	— Rivendita di generi di monopolio e di valori bollati, postali, assicurativi e similari (****)	22
22.	— Commercio al minuto di mobilia e articoli casalinghi	75
23.	— Commercio al minuto di materiale elettrico e cinefotoottico, di elettrodomestici, televisori, apparecchi radiofonici, dischi, nastri e strumenti musicali e accessori	75
24.	— Commercio al minuto di macchine da ufficio	75
25.	— GPL per uso domestico	86
26.	— Commercio al minuto di altri beni	66
27.	— Trasporti e comunicazioni	36
28.	— Autotrasporti di cose per conto terzi effettuati da imprese iscritte nell'albo istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 (*****)	52
29.	— Attività di servizi meccanico-agricoli	36
30.	— Alberghi e altri complessi ricettivi con ristorante (******)	34
31.	— Alberghi e altri complessi ricettivi senza ristorante (******)	27
32.	— Alberghi e altri complessi ricettivi stagionali con prevalente trattamento di pensione (******)	37
33.	— Ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari e mense	42
34.	— Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari per la somministrazione al pubblico, anche con vendita al pubblico	37
35.	— Intermediari con deposito, compresi i commissionari	22
36.	— Intermediari senza deposito, compresi i commissionari (*******)	16
37.	— Agenzie di viaggi e turismo:	
	a) per le attività di intermediazione	20
	b) per le altre attività	60
38.	— Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici	60
39.	— Altri servizi d'impresa	27
40.	— Esercenti arti o professioni	16
41.	— Pittori, scultori ed esercenti altre attività artistiche o professionali che richiedono impiego di materiali di consumo in misura rilevante (********)	21

(*) e (********) vedi note (*) e (******) alla tabella *A*.

(**) Per le imprese artigiane iscritte nel relativo albo le percentuali indicate ai numeri 1, 5, 6, 7 e 8 sono aumentate di due punti.

(***) Nella ipotesi di cui alla nota (***) alla tabella *A* può essere applicato il coefficiente unico del 74 per cento.

(****) La percentuale è applicata sull'ammontare degli aggi spettanti al rivenditore.

(*****) Resta ferma la deduzione di lire 30.000 prevista nell'articolo 6 della legge 4 agosto 1984, n. 467, per i trasporti personalmente effettuati dal titolare dell'autorizzazione oltre l'ambito della regione in cui ha sede l'impresa e delle regioni confinanti.

(******) Le percentuali indicate ai numeri 30, 31 e 32 sono aumentate di due punti per gli alberghi e altri complessi ricettivi situati in zone montane e aventi funzionamento invernale per almeno 70 giorni.

(*******) Sono ammesse in deduzione oltre ai costi indicati nell'articolo 9 le spese per l'acquisto dei carburanti e dei lubrificanti di cui alla nota (*****) alla tabella *A*.

Visto, *il Ministro delle finanze*
VISENTINI

TABELLA *C*

1. — Industria e artigianato del latte e dei prodotti della trasformazione del latte (cod. 0600)
2. — Costruzioni di opere pubbliche (cod. 3505)
3. — Costruzioni edilizie residenziali e non residenziali (cod. 3500 e 3503)
4. — Produzione di pane (cod. 4207)

Visto, *il Ministro delle finanze*
VISENTINI

QUADRI *A, C, D, H, L* ED *M/1* DELLA TABELLA VI, ALLEGATO II
AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 748, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Quadro *A* - DIRIGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
C	Dirigente generale	11	Direttore generale	11
D	Dirigente superiore	63	Vice direttore generale	11
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	52
E	Primo dirigente	105	Direttore di divisione presso l'amministrazione centrale, vice consigliere ministeriale e direttore dei centri informativi del Ministero delle finanze	105
		179		

Quadro *C* - DIRIGENTI DELLE INTENDENZE DI FINANZA

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	99	Ispettore generale	4
			Intendente di finanza	95
E	Primo dirigente	60	Intendente aggiunto nelle sedi più importanti e direttore di centro informativo delle intendenze di finanza	60
		159		

Quadro *D* - DIRIGENTI DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	28	Direttore degli UTE di particolare rilevanza	20
			Con incarichi speciali	5
			Ispettore generale e consigliere ministeriale aggiunto	3
E	Primo dirigente	84	Dirigente degli UTE, dirigente vicario degli UTE di particolare rilevanza, dirigente di uffici tecnici centrali e direttore del centro informativo del catasto	84
		112		

Quadro *H* - Dirigenti delle imposte dirette

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	25	Capo compartimento	21
			Ispettore generale	4
E	Primo dirigente .	199	Direttore di ufficio imposte dirette nelle sedi più importanti, ispettore capo, direttore dello schedario generale dei titoli azionari e direttore di centro informativo delle imposte dirette	185
			Direttore di centro di servizio . . .	14
		224		

Quadro *L* - Dirigenti degli uffici delle tasse e imposte indirette sugli affari

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore . . .	25	Capo compartimento .	21
			Ispettore generale .	4
E	Primo dirigente . . .	190	Direttore di ufficio nelle sedi di maggiore importanza, ispettore capo e direttore di centro informativo delle tasse e imposte indirette sugli affari	190
		215		

Quadro *M/1* - Dirigenti tecnici dell'organizzazione dei servizi tributari

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Direttore dell'ufficio studi e ricerche di informatica	1
D	Dirigente superiore . .	8	Coordinatore dei servizi statistici .	1 (*a*)
			Consigliere ministeriale aggiunto . .	2
			Ispettore generale	
			Coordinatore tecnico	4
			Vice consigliere ministeriale	6
			Ispettore capo	
E	Primo dirigente . .	12	Direttore di centro informativo	
			Direttore di divisione statistica	
			Analista	6
		20		

(*a*) Il posto non è attribuibile fino a quando permane nella posizione di soprannumero l'impiegato indicato nell'articolo 4, secondo comma, della legge 19 luglio 1977, n. 412.

Visto, *il Ministro delle finanze*
Visentini

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 novembre 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo « Valeria », in Corbetta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 1° febbraio 1983, effettuata nei confronti della società cooperativa di consumo « Valeria », con sede in Corbetta (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di consumo « Valeria », con sede in Corbetta (Milano), costituita per rogito notaio Piergaetano Marchetti in data 19 aprile 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Sergio Caimi, nato il 19 luglio 1947, residente a Corbetta, via Monte Nerone n. 29, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(6941)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 dicembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 28 dicembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 96,65 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni ordinari del Tesoro verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 344

(7022)

DECRETO 14 dicembre 1984.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 28 dicembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 93,35 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto 30 dicembre 1983 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 16 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 15, rimaste aggiudicatarie, maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 345

(7023)

DECRETO 14 dicembre 1984.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1984, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per il giorno 28 dicembre 1984 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 87,20 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1985.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 14 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983; di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 dicembre 1984 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto ministeriale 30 dicembre 1983.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1984
Registro n. 41 *Tesoro, foglio n.* 346

(7024)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 23 ottobre 1984, n. 854.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza rendena, in Trento.

N. 854. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza rendena (A.N.A.RE.), in Trento.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1984
Registro n. 16 *Agricoltura, foglio n.* 54

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Misure urgenti per il personale precario delle unità sanitarie locali).

L'Ufficio pubblicazione leggi e decreti ha redatto il testo del decreto-legge 16 ottobre 1984, n. 672 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 17 ottobre 1984) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 15 dicembre 1984, n. 835 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 344 del 15 dicembre 1984).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

1. Gli incarichi al personale del Servizio sanitario nazionale ed i rapporti convenzionali instaurati dalle unità sanitarie locali, ivi compresi quelli di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in corso al *31 maggio 1984* sono prorogati sino all'entrata in vigore della disciplina per l'inquadramento diretto nei ruoli nominativi regionali del personale non di ruolo delle unità sanitarie locali.

1-bis. *Gli incarichi conferiti dalle unità sanitarie locali, con decorrenza successiva al* 31 *maggio* 1984 *e in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere prorogati fino all'espletamento dei relativi pubblici concorsi e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

2. La disposizione di cui al precedente comma 1 si applica altresì al personale che svolge collaborazioni straordinarie retribuite presso i policlinici universitari *statali* anche a gestione diretta.

Art. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati nonché gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 giugno 1984, n. 280, e dell'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 1984, n. 465.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(6978)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento della sede legale dell'« Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli »

Con decreto ministeriale 24 novembre 1984 è stato approvato il trasferimento della sede legale dell'associazione denominata « Associazione mediterranea di produttori ortofrutticoli » da Canicattì (Agrigento), viale Regina Elena, a Bagheria (Palermo), via Giovanni XXIII n. 82.

(6863)

Iscrizione dell'« Associazione produttori ortofrutticoli irpino-sannita - A.P.O.I.S. », in Benevento, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1984 è stata accertata la sussistenza nell'associazione denominata « Associazione produttori ortofrutticoli irpino-sannita - A.P.O.I.S. », in Benevento, via XXIV Maggio, 22, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622, e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 116 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica, di diritto privato.

(6864)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Radenska - Sorgente Salute »

Con decreto ministeriale 22 novembre 1984, n. 2360, è stata autorizzata la modifica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera « Radenska - Sorgente Salute » di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1982, n. 2172, secondo le norme del decreto ministeriale 1° febbraio 1983.

Al decreto è allegato un esemplare delle nuove etichette.

(6865)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Bologna ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Bologna 27 settembre 1984, numero A/1190/Div. 1ª, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla famiglia Alinovi, rappresentata dalla sig.ra Brenna Alinovi Coscelli, consistente in un gruppo di pubblicazioni scientifiche già appartenente alla defunta sorella Francesca Alinovi, concernenti i rapporti tra arte, musica, spettacolo, architettura e fotografia, per un totale di circa 366 voci tra libri, cataloghi ed opuscoli, per un valore di L. 3.000.000 circa, da destinare al dipartimento di arti visive della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Bologna 27 settembre 1984, numero A/1201/Div. 1ª, l'Università di Bologna è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dagli eredi del prof. Fiorenzo Forti, consistente in un fondo di 2.524 volumi e 150 fascicoli di riviste concernenti la letteratura italiana, per un valore di L. 23.000.000, da destinare al dipartimento di italianistica della predetta Università.

(6856)

Autorizzazione all'Università di Genova ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto di Genova 16 ottobre 1984, n. 1342/P, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare dalla S.p.a. Hewlett-Packard la donazione di un sistema HP 64000S per lo sviluppo di sistemi e microprocessori del valore di L 30.000.000, da destinare al dipartimento di ingegneria biofisica ed elettronica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Genova 5 novembre 1984, numero 1447/P, l'Università di Genova è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Nicola Del Giudice, consistente nella somma di L. 20.000.000, allo scopo di promuovere le ricerche nell'ambito della prevenzione delle malattie oculari invalidanti.

(6857)

MINISTERO DELL'INTERNO

43° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* numero 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84 e n. 312/84 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. **4216** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.6184/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « SPRINGFIELD ARMORY » MOD. M 6
Calibro: 410/22 HORNET
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 457
Lunghezza dell'arma: MM. 800
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BONFIGLIO ROMEO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « LA CASA DELLE ARMI »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **4217** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.290/C-79 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 84
Calibro: 22 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 890
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N. **4218** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 401
Calibro: 22-250
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **4219** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 405
Calibro: 300 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4220 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.914/C-78 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « M.A.PI.Z. » MOD. 405
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: ZANARDINI PIERINO TITOLARE DELLA DITTA « M.A.PI.Z. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4221 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/5,6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI MAROCCHI DI STEFANO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4222 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/6,5 × 55
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4223 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4224 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/7 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4225 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4226 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.5793/C-84 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A. » MOD. SM 84
Calibro: 12/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MAROCCHI MICHELE PIETRO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA F.LLI MAROCCHI DI STEFANO S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4227 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « WEATHERBY » MOD. MARK V
Calibro: MM. 8 × 68 S
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 660
Lunghezza dell'arma: MM. 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GIAPPONE
Stato o Stati da cui è importata: GIAPPONE
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4228 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « FEINWERKBAU » MOD. 600
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 425
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4229 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « MERKEL » MOD. 32
Calibro: MM. 7 × 65 R/20 MAGNUM/20 MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE LISCE ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4230 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE DRILLING COMBINATO
Denominazione: « MERKEL » MOD. 32
Calibro: MM. 6,5 × 57 R/20 MAGNUM/20 MAGNUM
Numero delle canne: TRE (DUE LISCE ED UNA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4231 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MERKEL » MOD. 5 - EI
Calibro: MM. 8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1° - EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4232 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MERKEL » MOD. 5 - EI
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1070
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1° - EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4233 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2963/C-80 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « FORGERON » MOD. ANSON
Calibro: MM. 9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (EIETTORI AUTOMATICI)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: BELGIO
Presentatore: BERTI CARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA BIGNAMI S.p.A.
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4234 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.2512/C-79 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « MOLGORA MODESTO » MOD. MONDIAL 84
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 185
Lunghezza dell'arma: MM. 385
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MARINI CERRI FRACASSI LINDA TITOLARE DELLA DITTA MOLGORA MODESTO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 9**

N. 4235 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 5,6 × 50 R MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4236 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 5,6 × 52 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4237 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 5,6 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4238 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 6,5 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4239 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 6,5 × 68 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4240 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 7 × 57 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4241 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: MM. 7 × 65 R
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4242 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: 22-250 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4243 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 10.C.N./50.4863/C-82 *in data* 5 *dicembre* 1984.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE MONOCOLPO BASCULANTE
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. DOLOMITI
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA MENEGON RENATO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

(6858)

Rifiuto di iscrizione di arma nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Con decreto ministeriale 10 dicembre 1984, n. 10.C.N./50.6150-C-84, è stata rifiutata l'iscrizione nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo della pistola semiautomatica « Bernardelli » Mod. P. 018 Compact, cal. mm. 9 Parabellum (canna mm. 102), in quanto l'arma possiede una spiccata potenzialità d'offesa, determinata dalla potenza del colpo singolo impiegato su un'arma semiautomatica e da un considerevole volume di fuoco (caricatore serbatoio da 14 cartucce). Pertanto, per l'insieme delle caratteristiche sue proprie e per la sua idoneità ad un eventuale impiego per l'armamento militare, la predetta arma rientra nelle previsioni dell'art. 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

(6859)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 245

Corso dei cambi del 14 dicembre 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1914,70	1914,70	1914,60	1914,70	—	1914,95	1915,20	1914,70	1914,70	1914,70
Marco germanico .	615,50	615,50	616,60	615,50	—	615,50	615,50	615,50	615,50	615,50
Franco francese	200,50	200,50	200,95	200,50	—	200,66	200,82	200,50	200,50	200,50
Fiorino olandese	544,60	544,60	540,40	544,60	—	544,50	544,40	544,60	544,60	544,50
Franco belga .	30,594	30,594	30,66	30,594	—	30,59	30,592	30,594	30,594	30,59
Lira sterlina .	2270,60	2270,60	2278 —	2270,60	—	2271,35	2272,10	2270,60	2270,60	2270,60
Lira irlandese	1916,50	1916,50	1924 —	1916,50	—	1916,75	1917 —	1916,50	1916,50	—
Corona danese .	171,89	171,89	172,35	171,89	—	171,97	172,05	171,89	171,89	171,89
Dracma . .	15,045	15,045	15,05	15,045	—	—	15,042	15,045	15,045	—
E.C.U. .	1372,50	1372,50	1376,50	1372,50	—	1372,60	1372,70	1372,50	1372,50	1372,50
Dollaro canadese .	1447 —	1447 —	1448 —	1447 —	—	1446 —	1445 —	1447 —	1447 —	1447 —
Yen giapponese .	7,715	7,715	7,72	7,715	—	7,71	7,714	7,715	7,715	7,71
Franco svizzero .	746,90	746,90	747,40	746,90	—	747,05	747,20	746,90	746,90	746,90
Scellino austriaco .	87,628	87,628	87,78	87,628	—	87,64	87,66	87,628	87,628	87,63
Corona norvegese .	213,35	213,35	213,50	213,35	—	213,25	213,15	213,35	213,35	213,35
Corona svedese .	215,81	215,81	216,25	215,81	—	215,80	215,80	215,81	215,81	215,80
FIM	296,25	296,25	297 —	296,25	—	296,70	296,35	296,25	296,25	—
Escudo portoghese	11,45	11,45	11,53	11,45	—	11,46	11,48	11,45	11,45	11,75
Peseta spagnola .	11,137	11,137	11,13	11,137	—	11,13	11,33	11,137	11,137	11,15

Media dei titoli del 14 dicembre 1984

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	60,900
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,075
» 6% » » 1971-86 .	92,200
» 6% » » 1972-87 .	88,700
» 9% » » 1975-90 .	90,250
» 9% » » 1976-91 .	89,850
» 10% » » 1977-92 .	96,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,500
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	83,350
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,100
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,800
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	87,600
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	101,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,100
» » » » 1- 1-1983/85 .	99,650
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,875
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,925
» » » » 1- 4-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 5-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,800
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,475
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,500
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,700
» » » 1- 6-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 7-1982/86 .	102 —
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,525
» » » » 1- 9-1982/86 . .	101,450
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,775
» » » » 1-12-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,400
» » » » 1- 8-1983/86 . .	100 —
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,075
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,150
» » » » 1- 1-1983/87 .	101,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1983/87 .	101,400
» » » » 1- 3-1983/87 .	101,475
» » » » 1- 4-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 5-1983/87 .	101,550
» » » » 1- 6-1983/87 .	102,250
» » » » 1-11-1983/87 .	100,700
» » » » 1-12-1983/87 .	101,550
» » » » 1 7-1983/88 .	101,850
» » » » 1- 8-1983/88 .	101,675
» » » » 1- 9-1983/88 .	101,550
» » » » 1-10-1983/88 .	100,150
» » » » 1-11-1983/88 .	101,875
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,400
» » » » 1- 2-1984/88 .	100,250
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,300
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,05
» » » » 1- 5-1984/88 .	100 —
» » » » 1- 6-1984/88 .	100,375
» » » » 1-11-1983/90 .	101,875
» » » » 1-12-1983/90 .	102,450
» » » » 1- 1-1984/91 .	101,900
» » » » 1- 2-1984/91 .	101,400
» » » » 1- 3-1984/91 .	101,475
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,550
» » » » 1- 5-1984/91 .	101,575
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,275
Buoni Tesoro Pol. 18% 1- 1-1985	99,675
» » » 17% 1- 5-1985 . .	100,750
» » » 17% 1- 7-1985	101,450
» » » 17% 1-10-1985 . .	101,700
» » » 16% 1- 1-1986	101,475
» » » 14% 1- 4-1986	100,100
» » Nov. 12% 1-10-1987 . .	96,800
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	108,200
» » » » 22-11-1982/89 13%	105,350
» » » » 1983/90 11,50%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1914,950
Marco germanico	615,500
Franco francese	200,660
Fiorino olandese	544,500
Franco belga	30,593
Lira sterlina	2271,350
Lira irlandese	1916,750
Corona danese	171,970
Dracma	15,043
E.C.U.	1372,600
Dollaro canadese	1446 —
Yen giapponese	7,714
Franco svizzero	747,050
Scellino austriaco	87,644
Corona norvegese	213,250
Corona svedese	215,805
FIM	296,300
Escudo portoghese . .	11,465
Peseta spagnola	11,1350

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso il Politecnico di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di architettura (posti 1):

gruppo di discipline n. 125 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore del Politecnico, ufficio concorsi, via Duca degli Abruzzi n. 24, 10129 Torino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio concorsi del Politecnico di Torino.

(6952)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di economia marittima (posti 1):

gruppo di discipline n. 29 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale del 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario navale, via Ammiraglio Acton n. 38, 80133 Napoli, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Istituto universitario navale di Napoli.

(6953)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Perugia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicate:

Facoltà di medicina veterinaria (posti 1):

gruppo di discipline n. 149 . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi - Ufficio personale docente - Ricercatori - 06100 Perugia, scade il sessantesimo giorno successivo alla data del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'uffico del personale docente - ricercatori - dell'Università degli studi di Perugia.

(6954)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avvisi relativi alla pubblicazione dell'esito dei concorsi pubblici, per esami, a diciassette posti di cancelliere militare nel ruolo organico della carriera direttiva dei cancellieri militari, a due posti di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità costruzioni edili, e a cinque posti di perito tecnico disegnatore nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità meccanici e costruzioni navali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 25 del 23 giugno 1984 (data di pubblicazione 12 settembre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1984, registro n. 21 Difesa, foglio n 129, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di cancelliere militare.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 25 del 23 giugno 1984 (data di pubblicazione 12 settembre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1984, registro n. 22, foglio n. 137, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a due posti di perito tecnico disegnatore della Marina, specialità costruzioni edili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa n. 25 del 23 giugno 1984 (data di pubblicazione 12 settembre 1984) è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 aprile 1984, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1984, registro n. 122, foglio n. 136, riguardante l'esito del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, specialità (4), meccanici e (1) costruzioni navali.

(6955)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso a diciassette posti di ispettore nella carriera direttiva, ruolo ispettivo tecnico, delle assicurazioni private e di interesse collettivo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del mese di maggio 1982 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stato pubblicato, in data 21 novembre 1984, il decreto ministeriale 15 marzo 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1982, registro n. 5, foglio n. 219, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a diciassette posti di ispettore in prova nella carriera direttiva, ruolo ispettivo tecnico, delle assicurazioni private e di interesse collettivo, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1982.

(6909)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte terza, n. 6, del 10 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 203.02.17 (scadenza 15 febbraio 1985):

bando di concorso a sei borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche - aree disciplinari: elettronica quantistica e plasmi, struttura della materia, cibernetica e biofisica, informatica, astronomia, astrofisica, fisica cosmica, geofisica, fisica atmosfera e oceanografia.

Bando n. 201.02.31 (scadenza 8 febbraio 1985):

bando di concorso a una borsa di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 203.07.13 (scadenza 15 febbraio 1985):

bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze d'ingegneria ed architettura.

Bando n. 215.18 (scadenza 15 febbraio 1985):

bando di concorso N.A.T.O. - C.N.R. (d'intesa con il Ministero degli affari esteri) a ottantadue borse di studio per l'estero, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche, per studi e ricerche nel campo delle scienze esatte, sperimentali, tecniche e umanistiche.

Bando n. 217.18 (scadenza 15 febbraio 1985):

N.A.T.O. - C.N.R. Senior Fellowships Scheme - N.A.T.O. - C.N.R. Visiting Professorships Scheme.

Bando n. 203.01.33:

graduatoria generale del concorso n. 203.01.33 del 24 maggio 1983 per il conferimento di dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 215.16/8:

graduatoria generale del concorso n. 215.16 del 27 luglio 1983 per il conferimento di sette borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze storiche, filosofiche e filologiche.

Bando n. 211.01.08:

graduatoria generale del concorso n. 211.01.18 del 28 novembre 1983 per il conferimento di otto borse di ricerca per matematici stranieri da usufruirsi presso iniziative scientifiche del Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 203.02.16:

graduatoria generale del concorso n. 203.02.16 del 28 novembre 1983 per il conferimento di dieci borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze fisiche.

Bando n. 217.16:

graduatoria generale del concorso n. 217.16 del 26 luglio 1983 per il conferimento di borse di studio N.A.T.O. Senior Fellowships Scheme - N.A.T.O. Visiting Professorships Scheme.

(6961)

OPERA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I FERROVIERI DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del pubblico concorso a nove posti di archivista dattilografo, ruolo amministrativo.

Con deliberazione del comitato esecutivo dell'O.P.A.F.S. 12 novembre 1984, n. 1898, sono state approvate le graduatorie relative al pubblico concorso a nove posti di archivista dattilografo, ruolo amministrativo, indetto con deliberazione del comitato esecutivo O.P.A.F.S. 14 luglio 1983, n. 1681.

Le graduatorie in questione sono consultabili presso la sede centrale dell'Opera di previdenza e di assistenza per i ferrovieri dello Stato - O.P.A.F.S., viale del Caravaggio, 107, Roma.

(6960)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto di aiuto psichiatra;
un posto di assistente medico per il servizio di psichiatria;
un posto di ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'U.S.L. in Montichiari (Brescia).

(6963)

REGIONE LIGURIA

Concorsi a posti di veterinario collaboratore presso le unità sanitarie locali della regione

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso le unità sanitarie locali della regione, a:

quattro posti di veterinario collaboratore, area funzionale della sanità animale ed igiene dell'allevamento e della produzione animale;

quattro posti di veterinario collaboratore, area funzionale dell'igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla regione - settore medicina di base nel territorio in Genova.

(7018)

PROVINCIA DI BOLZANO

Sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1984 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali.

In base alle leggi provinciali 18 agosto 1983, n. 34 e 22 ottobre 1984, n. 13 ed in esecuzione della delibera della giunta provinciale 26 ottobre 1984, n. 5917, è indetta la sessione di esami di idoneità su base provinciale relativa all'anno 1984 per il personale del ruolo sanitario delle unità sanitarie locali per i profili professionali: medici, farmacisti, veterinari.

Agli esami di idoneità su base provinciale sono ammessi soltanto i candidati che hanno la loro residenza nella provincia di Bolzano.

Per quanto riguarda:

le idoneità conseguibili;
i requisiti per l'ammissione;
le norme generali per la valutazione dei titoli;
le norme particolari per l'ammissione agli esami di idoneità in: pediatria, medicina nucleare, chirurgia maxillo-facciale, igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri;

l'ammissione agli esami;
lo svolgimento delle prove di esame;
la valutazione delle prove di esame,

valgono le norme contenute nel decreto del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 20 giugno 1983.

Le domande di ammissione all'esame, redatte su carta da bollo in conformità a quanto prescritto dall'art. 8 del citato decreto del Ministro della sanità, devono essere presentate con tutti i documenti prescritti dalla giunta provinciale, ufficio ruoli nominativi provinciali, Bolzano, via Mendola, 5, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Le commissioni d'esame vengono nominate con delibera della giunta provinciale secondo le norme delle leggi provinciali 18 agosto 1983, n. 34 e 22 ottobre 1984, n. 13.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'ufficio ruoli nominativi provinciali, Bolzano, via Mendola, 5, tel. (0471) 38061.

(7016)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Concorsi a posti di operatore professionale collaboratore

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
ottanta posti di infermiere professionale;
sei posti di tecnico di laboratorio.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(7017)

OSPEDALI « GALLIERA » DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario e tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente presso il servizio di medicina legale;
un posto di aiuto presso la divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente presso il servizio di istologia ed anatomia patologica;
un posto di tecnico fotografo;
un posto di assistente presso la divisione di oculistica;
un posto di aiuto presso la divisione di gastroenterologia;
un posto di assistente presso la divisione di gastroenterologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Genova.

(6964)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 345 del 17 dicembre 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto nazionale per le conserve alimentari, ente di diritto pubblico: Concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
  BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	55.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero; nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227